

missis, & Constitutionibus & Ordinationibus Apostolicisque statutis, & consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, Indultis & Literis Apostolicis quomodolibet in contrarium forsitan concessis & confirmatis. Quibus omnibus eorum tenores presentibus pro expressis sufficienter habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die VIII Julii 1564, Pontificatus nostri ann. V.

1745) Questa Lettera da noi fu trovata in uno MS. Svaj. XIX, pag. 205. In fronte viene attribuita a Pio II, il di cui anno quinto cade nel 1463, essendo stato creato Papa li 27 Agosto 1458, e morto li 14 dello stesso mese nell' anno 1464. Ma la sottoscrizione, che è del 1564, ricerca Pio IV, del quale l' anno quinto cade appunto nel 1564, essendo stato eletto 26 Dicembre, 1559. Si vede in tanto con quanta diligenza venissero cinte da fortissimi cancelli queste Decime o Imposizioni.

3. Altre Imposizioni.

1746) Fin da quanto fu istituito il primo Vescovo d' Olivolo, il possesso dei beni temporali richiedeva l' investitura del Doge o Principe nostro, come scrivono tutti i Cronisti, e da noi fu detto largamente II, 772, 813. Continuava questa pratica nel Sec. XII, e la vediamo perpetuata fino a' giorni nostri. Anzi tutti i benefiziati debbono venire investiti con possesso dal Principe. Che se in passato alcuni s'allontanarono da quest' uso, fu-